



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di Velletri - Lariano e la Velletri Servizi S.p.a –Volsca Ambiente e ServiziS.p.a. Sede

Comune Capofila: Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 00049 Velletri (Rm) Tel 0696158244

E-mail PEC ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it

Ufficio Accessibilità Totale alle Informazioni della PA

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISSIONE PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. , MEDIANTE PROCEDURA APERTA.

CODICE CIG: 9839922084 CUP I11J22000190006

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA

Indice generale

Art. 1 - Premesse	3
Art. 2 - Documentazione di Gara, Chiarimenti e Comunicazioni.....	3
Art. 3 - Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 4 - Durata dell'appalto e Opzioni	5
Art. 5 - Importo a Base di Gara e Valore Appalto.....	6
Art. 6 - Revisione dei Prezzi art. 29 D.L n 4 del 27/01/2022 e s.m.i.....	7
Art. 7 - Soggetti Ammessi alla Gara in Forma Singola e Associata e Condizioni di Partecipazione.....	7
Art. 8 - Requisiti Generali	8
Art. 9 - Requisiti Speciali e Mezzi di Prova.....	9
Art. 10 - Avalimento.....	13
Art. 11 - Subappalto e divieto di Cessione Del Contratto.....	14
Art. 12 - Modalita' di Verifica dei Requisiti di Partecipazione - Registrazione al Sistema Fasciolo Virtuale Operatore Economico Fvoe	15
Art. 13 - Garanzia Provvisoria.....	15
Art. 14 - Stato Attuale del Servizio.....	19
Art. 15 - Pagamento a Favore Dell'autorità Naz. Anticorruzione.....	19
Art. 16 - Sottoscrizione della Documentazione.....	19
Art. 17 - Termini E Modalità Di Presentazione Dell'offerta E Prescrizioni Di Gara Telematica.....	20
Art. 18 - Documento di Gara Unico Europeo.....	35
Art. 19 - Soccorso Istruttorio.....	35
Art. 20 - Criteri di Aggiudicazione e Valutazione Offerte.....	36
Art. 21 - Soglia di Sbarramento.....	40
Art. 22 - Criteri Di Esclusione.....	41
Art. 23 - Commissione Giudicatrice.....	41
Art. 24 - Operazioni di Gara: Apertura della Busta Telematica "A" – Verifica della Documentazione Amministrativa.....	41
Art. 25 - Apertura delle Buste Telematiche "B" E "C" - Valutazione Offerte Tecniche ed Economiche	43
Art. 26 - Verifica di Anomalia delle Offerte.....	45
Art. 27 - Aggiudicazione dell'appalto	46
Art. 28 - Stipula del Contratto e Garanzia Definitiva.....	47
Art. 29 - Anticipazione del Prezzo e Coperture Assicurative.....	48
Art. 30 - Oneri a Carico dell'aggiudicatario.....	49
Art. 31 - Definizione delle Controversie.....	49
Art. 32 - Trattamento dei Dati Personali.....	50
Art. 33 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.....	50
Art. 34 - Rinvio alle Norme di Legge.....	50

Art. 1 - Premesse

Il presente disciplinare è finalizzato ad avviare una procedura aperta orientata all'individuazione di un Operatore Economico per la stipula di un contratto che consenta l'attivazione dei servizi relativi alla Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", per il Comune di Velletri. L'Avviso è emanato in attuazione della complessa e articolata normativa che va dalla regolamentazione applicabile al bilancio generale dell'Unione alla Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" per un importo totale di €155.000,00 oltre IVA.

L'Amministrazione ha disposto l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta e con l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato *Codice*).

STAZIONE ENTE APPALTANTE:

Comune di Velletri - P.zza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri (RM).

Settore II - Servizi alla Persona.

Sito internet: www.comune.velletri.rm.it.

PEC: ufficio.ced@pec.comune.velletri.rm.it

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del *Codice*, è il sig. Daniele Chiominto.

Telefono: 06/96158276 – daniele.chiominto@comune.velletri.rm.it

PEC: ufficio.ced@pec.comune.velletri.rm.it

Luogo principale del servizio: **Velletri**

RIEPILOGO SCADENZE		
Scadenza Presentazione delle Offerte	11/07/23	Ore 08:00
Scadenza Richiesta Chiarimenti	07/07/23	Ore 12:00
Apertura delle Offerte	11/07/23	Ore 09:00

Art. 2 - Documentazione di Gara, Chiarimenti e Comunicazioni

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale appalto;
- DGUE documento di gara unico europeo;
- Domanda di partecipazione alla gara;
- Modello Offerta tecnica;
- Modello Offerta economica.

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma Telematica di *e-procurement* all'indirizzo internet <https://velletri.acquistitelematici.it>, raggiungibile anche attraverso il sito internet: ww.comune.velletri.rm.it, nella sezione Albi informatizzati.

E' altresì possibile prendere visione della medesima documentazione sul sito istituzionale del Comune di Velletri, nella sezione [Amministrazione trasparente](#)>[Bandi di gara e contratti](#)>.

Il **bando di gara** è pubblicato su:

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- profilo del committente: <http://www.comune.velletri.rm.it>, nella sezione [Amministrazione trasparente](#) > [Bandi di gara e contratti](#)
- piattaforma telematica al link: <https://velletri.acquistitelematici.it>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** mediante la piattaforma telematica al link: <https://velletri.acquistitelematici.it>, entro **il giorno 07/07/23 alle ore 12:00**.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del *Codice*, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte, **esclusivamente** mediante la piattaforma telematica al link: <https://velletri.acquistitelematici.it>.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del *Codice*, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del *Codice*.

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della registrazione sulla piattaforma telematica sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del *Codice*, per le comunicazioni di cui ai commi 2-bis e 5 del medesimo articolo 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici - comprese le comunicazioni di cui **all'art. 76, commi 2-bis e 5**, del *Codice* e le comunicazioni ad esempio relative alle richieste di soccorsi istruttori - saranno effettuate **esclusivamente** tramite la Piattaforma Telematica di *e-procurement* all'indirizzo internet <https://velletri.acquistitelematici.it> e saranno visibili e reperibili dagli operatori economici nella apposita sezione dedicata ai messaggi della piattaforma telematica.

Le comunicazioni effettuate dalla Stazione Appaltante agli operatori economici partecipanti tramite la Piattaforma Telematica comportano l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica

certificata indicata nei documenti di gara.

La Stazione Appaltante riterrà, pertanto, assolti gli obblighi di comunicazione previsti dal Codice tramite la pubblicazione delle comunicazioni pertinenti sulla Piattaforma Telematica di *e-procurement* all'indirizzo internet <https://velletri.acquistitelematici.it>.

In caso di eventuali temporanee difficoltà o impedimenti nell'utilizzo della predetta piattaforma, le comunicazioni potranno essere effettuate tramite PEC all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara

Sulla medesima piattaforma telematica verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nella piattaforma telematica fra i propri dati di registrazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi, non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area "Messaggistica" della piattaforma telematica e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prenderne sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

L'appalto del servizio in oggetto consiste nell'esecuzione della seguente prestazione: l'attivazione dei servizi relativi alla Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" del Comune di Velletri e si compone delle prestazioni espressamente indicate nel capitolato di appalto a cui si rinvia.

L'appalto è costituito da un unico lotto. In riferimento all'art. 51 del *Codice*, non è possibile la suddivisione in lotti in quanto l'attività svolta richiede una esecuzione da parte di personale dipendente di un'unica Ditta per una uniformità del servizio e una gestione unitaria con unico centro di coordinamento e di responsabilità .

Art. 4 - Durata dell'appalto e Opzioni

4.1. DURATA

La durata è di anni 5 (cinque) con presumibile inizio a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento in oggetto fino al **30.06.2028**.

4.2. OPZIONI

Opzione di Proroga tecnica: La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del *Codice*. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo in caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la predetta proroga.

Si specifica che il valore della proroga tecnica non è quantificabile a priori.

L'affidatario, successivamente all'aggiudicazione, dovrà dare inizio all'espletamento del servizio, a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio accessibilità totale alle informazioni della PA, anche nelle more della stipula del contratto. Ai sensi del dettato dell'art. 32 del *Codice*, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 5 - Importo a Base di Gara e Valore Appalto

Il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del *Codice* è pari ad € 155.000,00 **al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge**, anche ai fini del computo della cauzione provvisoria.

Il suddetto importo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, le spese per la formazione e aggiornamento del personale, gli oneri relativi agli adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Il costo della manodopera è stato determinato sulla base delle Tabelle Ministeriali sul costo del lavoro costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, aggiornati a giugno 2022 e, pertanto, non rappresenta un limite inderogabile per gli operatori economici. Altro elemento di stima è riferito al costo della manodopera riferito agli interventi eseguiti nell'attuale appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del *Codice*, il concorrente nella propria offerta economica dovrà indicare la stima dei costi della manodopera e gli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid19.

Data la tipologia dell'appalto, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. aziendali ex art. 95, comma 10, *Codice*), l'importo degli oneri e costi per la sicurezza da interferenze correlati alle attività oggetto dell'appalto non soggetti a ribasso è pari a zero.

Il servizio di cui al presente appalto è finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".

Il Comune di Velletri si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 6 - Revisione dei Prezzi art. 29 D.L n 4 del 27/01/2022 e s.m.i.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, a decorrere dal secondo anno contrattuale. Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal suddetto articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Art. 7 - Soggetti Ammessi alla Gara in Forma Singola e Associata e Condizioni di Partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, *aggregazione di imprese di rete*).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del *Codice*, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la duratamico). dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del *Codice*, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 8 - Requisiti Generali

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*

b) Assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 - comma 2, lettera *d*) e lettera *e*) e dell'art. 48 - comma 8 - del *Codice*, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera *c*) del *Codice*, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera *b*) del *Codice*, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati quali esecutori nei documenti di gara, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

Art. 9 - Requisiti Speciali e Mezzi di Prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i relativi documenti avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale Operatore Economico, di seguito **Fvoe**, in conformità della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. *b*) del *Codice*, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera *a*) del *Codice*, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso di:

- a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, per attività analoga o coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività analoga o coincidente con l'oggetto della presente gara;
- b) In caso di Cooperative o Consorzi di Cooperative: è richiesta anche iscrizione all'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del DM 23 giugno 2004, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- c) In caso di Cooperative Sociali: è richiesta anche iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali istituito presso la Regione in cui l'Impresa ha sede o al corrispondente Albo della regione di appartenenza, per attività inerenti l'oggetto della gara.
- d) In caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.), è necessaria dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 45/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, fornendo contestualmente evidenza degli oggetti di attività inerenti l'oggetto della gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del *Codice*, presenta per le iscrizioni di che trattasi dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

In caso di partecipazione in forma associata, al fine dell'individuazione dei concorrenti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, si rinvia ai successivi paragrafi **9.4 e 9.5** del presente articolo.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) Fatturato globale minimo annuo di €. 40.000,00 Iva esclusa, per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nell'ultimo triennio 2020-2021-2022. Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili ritenendo indispensabile la solidità imprenditoriale del soggetto, nonché a tutela della solvibilità in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto d'appalto e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico dell'impresa.

b) dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Tale dichiarazione rilasciata dall'Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, deve essere presentata da ciascun operatore economico singolo o componente un soggetto offerente plurimo e prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

La comprova del requisito di cui al punto a) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del *Codice* mediante:

- dichiarazione concernente il fatturato globale minimo annuo per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nell'ultimo triennio 2020-2021-2022 resa nella Parte IV, sez. B, punto 1 a), del DGUE.

In caso di partecipazione in forma associata, al fine dell'individuazione dei concorrenti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, si rinvia ai successivi paragrafi **9.4 e 9.5** del presente articolo.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale:

- **Esecuzione per almeno 3 anni (36 mesi), anche non continuativi**, di servizio di progettazione, manutenzione e assistenza di portali istituzionali per le pubbliche amministrazioni.

Al fine di dimostrare il possesso del presente requisito, l'operatore economico DEVE indicare i

seguenti dati:

- soggetto committente (devono essere indicati i dati sufficienti all'identificazione certa del soggetto, ovvero almeno: denominazione, partita IVA, indirizzo, ufficio competente, pec);
- esatto oggetto del contratto, con precisa definizione della tipologia/esatta denominazione del servizio e dell'importo dell'intero contratto;
- identificazione degli importi fatturati (IVA esclusa);
- periodo di esecuzione (data inizio e data termine del servizio);
- L'url dei Portali.

Nell'elenco dovranno risultare almeno 3 (tre) amministrazioni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del *Codice* e precisamente:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:
 - **originale o copia conforme dei certificati** rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato). Il concorrente può auto-certificare il requisito nell'ambito del DGUE, Parte IV, sez. C, punto 1 b), che la Stazione appaltante si riserva di verificare presso l'amministrazione pubblica o ente pubblico committente.

Al fine di una esatta e oggettiva valutazione dei periodi di esecuzione del servizio, si raccomanda ai concorrenti la massima precisazione dell'indicazione dei periodi di effettivo servizio prestato, riportando esattamente giorno/mese/anno di inizio e fine, evitando indicazioni generiche riferite ad anno scolastico.

In caso di partecipazione in forma associata, al fine dell'individuazione dei concorrenti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si rinvia ai successivi paragrafi 9.4 e 9.5 del presente articolo.

Per i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale è consentito l'avvalimento, di cui al successivo articolo 9.

9.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui **all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

quanto a Requisiti di IDONEITA' PROFESSIONALE:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, di cui **al punto 8.1. lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto **8.2 lett. b)** vanno posseduti nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso e deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Ciascuna associata/consorziate deve possedere il requisito nella misura minima del 10%;
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

quanto a Requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:

Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato globale minimo annuo, di cui al **punto 8.2, lett. a)** il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che il requisito suddetto deve essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria (nella misura di almeno il **51%** dalla capogruppo-mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti).

La **referenza bancaria di cui al punto 8. 2, lett. b)** deve essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

quanto a Requisiti di CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla gestione del servizio oggetto dell'appalto di cui al punto 8.3, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che il requisito suddetto deve essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria (almeno per il 51%). Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

9.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. **art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

quanto a Requisiti di IDONEITA' PROFESSIONALE:

Il **requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1 relativo all'iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1 lett. a)**, deve essere posseduto sia dal consorzio sia dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio nei documenti di gara.

quanto a Requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:

Il **requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato globale minimo annuo**, di cui al **punto 8.2, lett. a)**, ai sensi dell'art. 47 del *Codice*, deve essere posseduto:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del *Codice*, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del *Codice*, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

quanto a Requisiti di CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

Il **requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla gestione del servizio oggetto dell'appalto di cui al punto 8.3**, ai sensi dell'art. 47 del *Codice*, deve essere posseduto:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del *Codice*, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del *Codice*, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 10 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del *Codice*, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del *Codice* avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del *Codice*, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del *Codice* il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli

obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del *Codice*, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del *Codice*, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la PARTE II, Sezione C, del DGUE e **dovrà allegare**, oltre al proprio, **il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria ed il contratto di avvalimento**, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente **dovrà allegare**, altresì, una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del *Codice*.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del *Codice*, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per tutto quanto qui non espressamente riportato, si rinvia all'art. 89 del *Codice*.

Art. 11 - Subappalto e divieto di Cessione Del Contratto

Il concorrente non può cedere parti del servizio ad eventuale subappaltare quindi è fatto **divieto di subappalto** per la procedura in essere.

Art. 12 - Modalità di Verifica dei Requisiti di Partecipazione - Registrazione al Sistema Fasciolo Virtuale Operatore Economico Fvoe

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i relativi documenti avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale Operatore Economico, di seguito **Fvoe**, in conformità della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

A seguito dell'adozione della Delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 81, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso cui è istituito il Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici (Fvoe).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema **Fvoe** accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (*Servizi ad accesso riservato – FVOE*) secondo le istruzioni ivi contenute

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio **FVOE** e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "**PASSOE**"; lo stesso dovrà essere prodotto in sede di partecipazione alla gara e inserito nella **Busta A**) contenente la documentazione amministrativa.

Art. 13 - Garanzia Provvisoria

Trattandosi di procedura aperta, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 del *Codice*, l'offerta deve essere corredata a **pena di esclusione** da una **garanzia provvisoria**, costituita sotto forma di CAUZIONE o FIDEIUSSIONE, a scelta dell'offerente, dell'importo di **€ 3.100,00** pari al 2% dell'importo posto a base di gara pari a € 155.000,00 IVA esclusa.

La cauzione è costituita secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 2 del Codice degli appalti come modificato dall'art. 29 del D. L. 73/2022 convertito nella Legge 122/2022.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del *Codice*. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti. In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di **partecipazione in forma associata**, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del **sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del *Codice* solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del *Codice*, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del *Codice* si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del *Codice*, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Si riepilogano nella seguente tabella le riduzioni previste dall'art.93.7 comma 7 del Codice Appalti.

TABELLA RIDUZIONI

Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, d.lgs. 50/2016			
N. CASO	Descrizione casi di riduzione garanzia provvisoria art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:	% Riduzione per singolo caso (senza tenere conto delle eventuali cumulabilità)	Calcolo riduzione per singolo caso (senza tenere conto delle eventuali cumulabilità) Importo Y = 2% della base d'asta
1	Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000	50%	0,50 x Y
2	Microimprese, piccole e medie imprese e RTI di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da Microimprese, piccole e medie imprese	50%	0,50 x Y
3	Possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 OPPURE:	30%	0,30 x Y
4	Possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001	20%	0,20 x Y
5	Possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.	20%	0,20 x Y
6.1	Sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 OPPURE:	15%	0,15 x Y
6.2	Sviluppo di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067		
7.1	Possesso del rating di legalità e rating di impresa. OPPURE:		

7.2	Possesso della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. OPPURE:	30%	0,30 x Y
7.3	Possesso di certificazione social accountability 8000 (standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA Council of Economical Priorities Accreditation Agency e volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa CSR - corporate social responsibility). OPPURE:		
7.4	Possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori OPPURE:		
7.5	Possesso di certificazione OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series: standard internazionale sistema gestione Sicurezza e Salute Lavoratori) OPPURE:		
7.6	Possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia OPPURE:		
7.7	Possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici. OPPURE:		
7.8	Possesso di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.		

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del *Codice*, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del *Codice*, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del *Codice*, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa è stipulata con operatori che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del *Codice*, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19.1.2018, n. 31, in vigore dal 25.4.2018 (G.U. del 10.4.2018, n. 83);
- avere validità di almeno 180 giorni al termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- **prevedere espressamente:**
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del *Codice*, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta dovrà essere corredata, altresì, **dalla dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del *Codice* in favore della stazione appaltante. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La **garanzia fideiussoria** e la **dichiarazione di impegno** devono essere caricate sulla Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (*in caso di garanzia nativa digitale*) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (*in caso di garanzia nativa analogica*) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 14 - Stato Attuale del Servizio

I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'espletamento del servizio, prima della presentazione dell'offerta, possono effettuare una ricognizione dell'attuale servizio accedendo all'url <https://www.comune.velletri.rm.it> .

Art. 15 - Pagamento a Favore Dell'autorità Naz. Anticorruzione

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, ai sensi della Delibera N 621 del 20 dicembre 2022 "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023*", sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'Autorità, **a pena di esclusione**, per un importo pari a **€. 18,00** secondo le modalità di cui alla citata delibera ANAC e **allegano la ricevuta ai documenti di gara nella documentazione amministrativa.**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione della BDNCP attraverso il sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del *Codice*, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 16 - Sottoscrizione della Documentazione

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente deve essere datata e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa, quindi, che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del **legale rappresentante**, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- da procuratore generale o speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;

Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta "A"). Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

L'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

Art. 17 - Termini E Modalità Di Presentazione Dell'offerta E Prescrizioni Di Gara Telematica

La presente procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement velletri.acquistitelematici.it. Attraverso la stessa sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nei punti sottostanti:

- a) La piattaforma telematica è di proprietà della DigitalPA il cui accesso è consentito dall'apposito link: <https://velletri.acquistitelematici.it>;
- b) le modalità tecniche, per l'utilizzo della piattaforma da parte degli OO.EE, sono contenute nei due manuali:
 - Guida all'iscrizione.
 - Guida operativa alla firma digitale ed utilizzo della Pec.

Tali guide sono presenti nella sezione "REGISTRAZIONE" al link <https://velletri.acquistitelematici.it/manuali>, ove sono descritte le informazioni riguardanti il funzionamento della stessa piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

- c) Servizio di assistenza su problemi tecnici e/o malfunzionamento sul software o per problemi di carattere tecnico-procedurale: è possibile aprire una richiesta cliccando sul link: "Apri un nuovo ticket", dettagliando la richiesta e allegando l'eventuale documentazione o screen shot del problema rilevato. Il servizio di assistenza risponderà entro le 24/48h indipendentemente dalla complessità del problema segnalato. Per dubbi interpretativi sulla partecipazione alle procedure di gara, prima di richiedere assistenza, **si invita a prendere attenta visione delle guide e dei manuali d'uso.**

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:15 alle 17:30.

Si consiglia di ultimare la registrazione sulla piattaforma telematica in tempo utile per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed, in particolare, dell'indirizzo di Posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica dell'avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste da parte della stazione appaltante nell'area comunicazioni della piattaforma.

FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA – ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

L'offerta deve essere presentata con le seguenti modalità:

- gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma Telematica di cui al punto a) utilizzando le proprie credenziali (User Id e password univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet <https://velletri.acquistitelematici.it>; successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta, secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (*download*) la documentazione dalla Piattaforma telematica come resa

- disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere digitalmente la stessa;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso "ZIP" o "RAR"
2. in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso "ZIP" o "RAR". L'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
 3. ciascun operatore economico provvederà a formare, inserendovi la richiesta documentazione di seguito indicata e seguendo la sequenza illustrata *sub a*), la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA AMMINISTRATIVA", la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA OFFERTA TECNICA", nonché la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA OFFERTA ECONOMICA".

La compilazione e il caricamento della documentazione possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico deve sempre accertarsi dall'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla Piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Velletri ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di Velletri da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. Il Comune di Velletri si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, pertanto, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante del consorzio, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del *Codice*, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, pertanto, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di mandataria/capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le offerte devono essere sottoscritti con firma digitale.

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, A PENA ESCLUSIONE, È FISSATA PER IL GIORNO MARTEDI' 11/07/2023 alle ore 08:00.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste telematiche:

Busta "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta "B" – OFFERTA TECNICA

Busta "C" – OFFERTA ECONOMICA

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del *Codice*.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella

busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del *Codice*.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del *Codice*.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del *Codice* per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del *Codice*, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 17.1 CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica "A" – *Documentazione amministrativa* devono essere contenuti i seguenti documenti sottoscritti con firma digitale:

17.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in **bollo****, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del *Codice*, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui **all'art. 45, comma 2 lett. b) e c)** del *Codice*, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

****IMPOSTA DI BOLLO**

Per quanto concerne l'applicabilità dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

- ai sensi del comma 594 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), per le istanze di partecipazione trasmesse per via telematica è dovuta l'imposta di bollo nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).
- Per quanto riguarda, invece, l'applicabilità dell'imposta di bollo sul documento relativo all'offerta economica presentata in sede di gara, come espressamente indicato dalla direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 906-101/2019, **le Offerte Economiche nelle gare d'Appalto non sono assoggettate all'imposta di bollo.**

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'imposta di bollo e di comprova del pagamento: si rinvia a quanto indicato alla **lett. f)** del paragrafo 16.1.4. "Documentazione a corredo"

17.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai sensi dell'art. 85 del *Codice*, il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal concorrente nelle parti di seguito indicate (guida e file editabile al seguente link <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>):

PARTE I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

PARTE II - Informazioni sull'operatore economico:

- sezione **A - B**;
- **in caso di ricorso all'avvalimento** si richiede la compilazione della **sezione C**.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del *Codice*, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del *Codice* sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del *Codice*, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria.
- Copie dei contratti rilasciate dagli Enti presso i quali la società ha prestato servizio ed ottenuto il finanziamento.

PARTE III - Motivi di esclusione:

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 7-8 del presente disciplinare compilando le Sez. A-B-C-D, Parte III del DGUE.

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**.

PARTE IV – Criteri di selezione:

- sezione **A**;
- sezione **B**, punto 1 a) - fatturato globale annuo della ditta nel triennio 2020/2021/2022 non inferiore ad €. 40.000,00 IVA esclusa;
- sezione **C**, punto 1 b) - esecuzione per almeno 3 anni (36 mesi), anche non continuativi, del servizio oggetto dell'appalto, sia pubblico che privato;
- sezione **D**, limitatamente alla certificazione di qualità.

PARTE VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediate la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

inoltre,

*come già richiesto sopra relativamente alla **Parte II del DGUE:***

- in caso di avvalimento, oltre che dall'ausiliata anche dall'ausiliaria.

17.1.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Per tutte le dichiarazioni di seguito elencate e non presenti all'interno del DGUE, il concorrente dovrà produrre singole dichiarazioni o un'unica autocertificazione/dichiarazione complessiva. Le autocertificazioni/dichiarazioni dovranno essere rese in conformità delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e accompagnate da copia del documento valido del legale rappresentante.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ciascuna accompagnata da copia di un documento valido del legale rappresentante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

- dichiara ai sensi **dell'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del *Codice*:
 - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione;
 - di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno e altre sanzioni comparabili;
 - di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

- dichiara ai sensi dell'art. **80, comma 5 lett. f-bis)** del *Codice* di non avere reso nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- dichiara ai sensi dell'art. **80, comma 5 lett. f-ter)** del *Codice* di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedura di gara e negli affidamenti di subappalti.
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza e carica ricoperta per ciascun soggetto di cui alla previsione normativa) dei soggetti di cui **all'art. 80, comma 3** del *Codice* per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, *ovvero* indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4 del presente paragrafo devono essere presentate da tutti i soggetti indicati precedentemente come tenuti a presentare il DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara di non trovarsi con altri concorrenti partecipanti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- dichiara di applicare il CCNL di categoria in relazione al servizio appaltato di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 30, comma 4, del *Codice*;
- dichiara e attesta di conoscere il Disciplinare di Gara, il Capitolato d'Appalto e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute, le condizioni ed oneri previsti e di impegnarsi ad accollarsi ogni maggior onere che gli derivasse da erronee ed incomplete previsioni, nonché a garantire il livello di qualità del servizio derivante dalle condizioni definite dal capitolato;
- dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio nelle more della stipulazione del contratto, alle medesime condizioni del capitolato d'appalto e dall'offerta prodotta;
- dichiara di aver preso visione, con apposito sopralluogo, dei locali dell'asilo nido presso i quali dovrà erogarsi il servizio, che ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari del sito che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e che possono influire sull'erogazione del servizio;
- dichiara di impegnarsi a garantire il rispetto dei rapporti minimi personale/bambini previsti dalla normativa regionale in materia;

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** accessibile al link <https://www.comune.velletri.rm.it>, nella sezione [Amministrazione trasparente](#) > [Disposizioni generali](#) > [Atti generali](#), e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(*oppure*)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del *Codice*.
La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

17.1.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- **Documento attestante la garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 del *Codice* dell'importo di **€. 3.100,00** pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto, salve le riduzioni previste ai sensi dell'art. 93, comma 7, del *Codice*; la predetta garanzia dovrà essere presentata nelle forme e nelle modalità indicate nell'art. 12 del presente disciplinare.
- **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del *Codice*: **copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; da presentare secondo le modalità indicate nell'art. 12 del presente disciplinare.
- **Dichiarazione di impegno**, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del *Codice*, (*ove non sia già inserita nel contesto del documento attestante la garanzia provvisoria*) da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, per il caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, denominata “**garanzia definitiva**”, di cui all'art. 103 del *Codice*.
- **Dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato**, ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. La dichiarazione deve essere presentata da ciascun operatore economico singolo o componente un soggetto offerente plurimo e non può essere oggetto di autocertificazione (*come indicato nel precedente punto 8.2 del presente Disciplinare*).
- **Documentazione comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo**: la domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di Euro 16,00. Stante la natura di gara telematica, l'assolvimento della predetta imposta di bollo sulle istanze presentate potrà avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo una delle seguenti modalità:

- **Versamento mediante modello F23 dell'Agenzia delle Entrate:** dovrà essere riportato il codice tributo «456T» e la descrizione «Imposta di bollo». Nel modello F23 va inserito il codice CIG di riferimento della gara. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, inserendola nella busta “A”, l’attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (ricevuta digitale dell’home banking ovvero scansione della ricevuta cartacea nel caso di pagamento “fisico”), ovvero la stampa pdf (ovvero la scansione della versione cartacea) del modello F23 compilato per il versamento dell’imposta di bollo.
- **Imposta di bollo virtuale:** qualora il richiedente sia in possesso dell’Autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando su **dichiarazione separata** a dicitura “*Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo*” il modo di pagamento e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972. Detta dichiarazione dovrà inoltre riportare:

l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul documento autorizzativo, trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; a tal proposito si dichiara che la marca da bollo da euro 16,00 applicata ha IDENTIFICATIVO n. _____ emesso in data ____/____/____

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente (ovvero con firma autografa e, in tal caso, corredata da copia del documento d’identità del firmatario) e deve essere inserita nella busta “A – Documentazione Amministrativa”.

- **Acquisto della marca da bollo cartacea – contrassegno telematico:** il concorrente potrà acquistare la marca da bollo ed indicare sulla domanda di partecipazione il suo numero seriale composto da 14 cifre e rilevabile dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). In quest’ultimo caso, è obbligatorio scansionare e allegare copia del contrassegno telematico. L’operatore economico conserverà l’originale della marca annullata entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 37 del DPR n 642 del 1972).

In alternativa, il contrassegno telematico può essere apposto direttamente sulla domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 17.1.1. In questo caso è necessario che la marca venga opportunamente annullata apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente. Il documento così preparato va scansionato, firmato digitalmente e inserito nella busta “A – Documentazione Amministrativa”.

L’istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.

Resta fermo che, quale sia la modalità prescelta dall’operatore economico, dovrà essere allegata all’offerta e inserita nella Busta telematica “A – Documentazione Amministrativa”, la documentazione a comprova dell’avvenuto versamento.

In caso di **esenzione** dall’assolvimento dell’imposta da bollo, il concorrente dovrà allegare idonea **dichiarazione**, firmata digitalmente, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell’esenzione stessa.

Il mancato assolvimento dell’Imposta di bollo non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, non costituendo motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’imposta, dovendosi dare luogo alla

regolarizzazione prevista dall'art. 31, del DPR. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto.

- **File relativo PassOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, nel PassOE del concorrente deve esser indicata anche l'ausiliaria e andrà allegato anche il PassOE relativo all'impresa ausiliaria, fermo restando che, in alternativa, se il sistema lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del *Codice*" si precisa, altresì, quanto segue:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
 - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
 - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
- **Documentazione relativa all'Avvalimento** (eventuale): il concorrente, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del *Codice*, dovrà allegare per l'ausiliaria la documentazione indicata all'art. 9 del presente disciplinare, e sottoscritta secondo le modalità indicate all'art.15 del presente disciplinare.

17.1.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella Piattaforma telematica firmate digitalmente, mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

- *(se l'originale è un documento nativo digitale)* il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel successivo punto 16.1.5.1;
- *(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo)* una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel successivo punto 16.1.5.1e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

- copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, com. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia*

digitale o analogico);

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo), attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, le parti o la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*);
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti o la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti

al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti del servizio ovvero della percentuale di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*);
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

17.1.5.1. Indicazioni per la sottoscrizione della Documentazione e delle dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni, le copie degli atti, mandati o contratti di cui al precedente paragrafo devono essere firmate digitalmente dai seguenti soggetti, secondo le modalità di cui al punto 16.1.1 e all'art. 15 e precisamente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila;**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.

- 5, la documentazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta **dal consorzio medesimo**.

ART. 17.2 - CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "B" OFFERTA TECNICA

La Busta telematica "B - Offerta tecnica", predisposta preferibilmente secondo il **modello allegato** al presente disciplinare, contiene, a **pena di esclusione**:

- **Relazione tecnica illustrante la proposta progettuale del servizio offerto** redatta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **art. 19**

Si specifica che la relazione tecnica dovrà essere articolata rispettando l'ordine di trattazione e la denominazione dei criteri e sub-criteri di valutazione.

La relazione tecnica non potrà superare n. 15 facciate in formato A4, con numerazione progressiva ed univoca, esclusa la copertina e indice, suddivisa in capitoli e paragrafi ognuno dei quali corrispondente alle voci di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **art. 19**.

Obbligatorio

- Carattere di scrittura: Times New Roman;
- Dimensione carattere: corpo 12;
- Interlinea: 1,5 righe;
- Margine lati: standard, anche in caso di inserimento di tabelle o simili.
- Orientamento verticale.

Si specifica che le eventuali pagine eccedenti non costituiranno motivo di esclusione ma non potranno essere utili ai fini della valutazione.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 16 e della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 17.1.5.1 dell'art. 17.1.

Eventuali allegati alla relazione tecnica non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.

**N.B. L'OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE PREDISPOSTA IN LINGUA ITALIANA
E NON PUÒ INCLUDERE ALCUNA INDICAZIONE ECONOMICA, DIRETTA O
INDIRETTA, A PENA DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.**

ART. 17.3 CONTENUTO BUSTA TELEMATICA “C” OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica deve contenere i seguenti elementi:

- il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- il codice identificativo e l'oggetto della gara alla quale si riferisce;
- il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- il **prezzo complessivo**, espresso sia in cifre che lettere, al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

(In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere, prevale l’indicazione in lettere e verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali. Tale indicazione non dovrà riportare abrasioni o cancellature, a pena di esclusione.)

N.B. Si invita l'operatore economico ad utilizzare, a proprio fine, per la determinazione del prezzo offerto la tabella di cui al punto 20.1(B)

- la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all’art. 95, comma 10, del *Codice*. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’omessa espressa indicazione dell’ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, costituisce causa di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio (v. Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n.3 e Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. Del 27.5.2015);
- la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del *Codice*. La mancata indicazione dei costi della manodopera costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio;

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

L’offerta economica dovrà, **pena l’esclusione**, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l’esclusione**, da tutti i soggetti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 16 e della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 17.1.5.1 dell’art. 17.1. e quindi:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;

- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si avverte che non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare esperite in giorni precedenti a quello fissato per la gara di cui trattasi.

Art. 18 - Documento di Gara Unico Europeo

Ai sensi dell'art. 85 del *Codice*, i concorrenti dovranno autocertificare quanto richiesto nel presente Disciplinare all'art. 16.1 compilando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), **ALLEGATO A** redatto in conformità al modello di formulario approvato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2017 della Commissione del 5 gennaio 2016, come dettagliatamente indicato al precedente art. 16.1.2.

Per tutte le dichiarazioni elencate all'art. 16.1 del presente Disciplinare e **non** presenti all'interno del DGUE il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione.

Art. 19 - Soccorso Istruttorio

Come previsto dall'art. 83, comma, 9, del *Codice* le carenze di qualsiasi **elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE**, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti **requisiti di partecipazione** non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare **presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione** e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della **dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (per data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile, o atto con firma autenticata dal notaio);
- la mancata presentazione di **elementi a corredo dell'offerta** (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di **dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta**, che hanno **rilevanza in fase esecutiva** (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, progetto di assorbimento del personale impiegato nel servizio) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni (a discrezione della commissione in relazione al documento da integrare)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di mancata produzione delle dichiarazioni o dei documenti richiesti entro il termine di regolarizzazione, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del *Codice* è comunque facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l'Operatore economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via PEC (generata automaticamente dalla piattaforma telematica), in cui saranno riportate le indicazioni per adempiere alle richieste di precisazioni e/o chiarimenti.

Art. 20 - Criteri di Aggiudicazione e Valutazione Offerte

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice**, valutata da parte di una commissione, appositamente nominata, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi, come specificati in dettaglio qui di seguito, mediante il metodo aggregativo-compensatore.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Impresa, tra quelle ammesse a partecipare, che riporterà il punteggio complessivo più alto come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità -prezzo **max 100**), ed avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI
A.	OFFERTA TECNICA	Max punti 80
B.	OFFERTA ECONOMICA	Max punti 20
TOTALE		MAX 100 PUNTI

A. CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Max punti 80

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i

punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	Elemento di valutazione	Punti max	Misura / Criterio di valutazione	Punti max D	Punti max T
1	Progetto Portale Istituzionale del Comune di Velletri e dei servizi annessi secondo le disposizioni del bando M1 C1 Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino"	20	Descrizione della soluzione tecnica proposta: Il concorrente dovrà descrivere la soluzione che propone per l'erogazione del servizio richiesto indicando obbligatoriamente il link al marketplace di ACN del prodotto offerto.	20	
2	Completezza della soluzione proposta rispetto alle specifiche, integrazione e innovatività della proposta progettuale	15	Efficacia e funzionalità di architettura, sistema di navigazione. Adeguatezza dei linguaggi e delle tecnologie utilizzate. Responsabilità delle pagine e dei contenuti ottimizzati per la fruizione attraverso dispositivi mobili più diffusi. Rispetto delle normative riguardanti l'accessibilità.	15	
3	Sistema per la Gestione dei contenuti (CMS)	10	Descrizione dettagliata della tecnologia utilizzata per il CMS, mettendone in evidenza gli aspetti di scalabilità, modularità, facilità d'uso e di gestione della sicurezza. Il CMS proposto per la gestione interna (BACKOFFICE) dei contenuti statici e dinamici del sito, dovrà essere adeguato e innovativo garantendo facilità di utilizzo da parte degli operatori comunali addetti alla gestione e aggiornamento dei contenuti.	10	
4	Integrazione con i servizi digitali esistenti e con i moduli applicativi del comune	15	Descrizione delle modalità di integrazione con i servizi digitali esistenti, con le componenti applicative del Sistema Informatico Comunale, nonché con le piattaforme esterne. Devono essere inoltre esplicitate le metodologie e tecniche da implementare affinché i documenti prodotti nell'ambito dei servizi digitali esistenti siano direttamente accessibili dall'area personale.	15	
5	Piano di migrazione	15	Descrizione: Tempi, modalità, deliverable, ruoli per la migrazione. Tecniche per la gestione di criticità e ritardi progettuali, al fine di rispettare le tempistiche previste dal progetto.	15	
6	Interventi / Servizi migliorativi	5	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo gestione GIS punti: 2 • Chatbot punti: 1 • Modulo appuntamenti Anagrafe punti: 1 • Area condivisione file (full size : 2 Gb) punti: 1 		5
	Totale	80		75	5

20.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

1. Ogni commissario attribuisce discrezionalmente ad ogni criterio o sub-criterio un coefficiente variabile da zero a uno sulla base dei criteri motivazionali. I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori:

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto.
Buono	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
Insufficiente	0,40	L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
Scarso	0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.
Non valutabile	0,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto

2. La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **"Aggregativo Compensatore" eseguito automaticamente dalla procedura telematica;**
3. Successivamente verranno sommati, per ogni offerta, tutti i punteggi così ottenuti per ogni criterio o sub-criterio della colonna "D".
4. Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

B. CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Max punti 20

Per prezzo si intende il corrispettivo offerto, IVA esclusa.

Non saranno ammesse al proseguimento della gara le offerte che supereranno il prezzo a base d'asta di € 155.000,00 - comprensivo di tutti gli oneri, IVA esclusa.

L'offerta economica dovrà essere presentata riparametrando l'importo secondo la seguente tabella:

Attività	Anno	Importo	Importo offerto
·Realizzazione progetto, tramite l'esecuzione delle attività elencate all'art. 2 del presente documento, fino a erogazione del finanziamento PNRR MIC1 investimento 1.4.1. ·Canone manutenzione	2023	€75.000,00	
Canone manutenzione (con copertura fino al 30/06/2025)	2024	€ 20.000,00	
Canone manutenzione (con copertura fino al 30/06/2026)	2025	€ 20.000,00	
Canone manutenzione (con copertura fino al 30/06/2027)	2026	€ 20.000,00	
Canone manutenzione (con copertura fino al 30/06/2028)	2027	€ 20.000,00	
TOTALE	-	€ 155.000,00	

Inoltre, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del *Codice*, come modificato dal D.lgs. 56/2017 “*Decreto correttivo del Codice degli appalti*”, nell'offerta economica presentata **l'operatore deve indicare distintamente, a pena di esclusione, i propri costi del personale e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il corrispettivo offerto.**

Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, verrà applicato l'art. 97 del *Codice*.

Con riferimento agli elementi di valutazione aventi natura quantitativa (prezzo), all'offerta che presenterà il prezzo più basso verranno assegnati il massimo dei punti previsti per il prezzo (punti 25) e alle altre saranno assegnati punteggi decrescenti applicando la seguente formula:

$$(P)^* = \frac{\text{(PREZZO PIÙ BASSO OFFERTO)}}{\text{(PREZZO OFFERTA IN ESAME)}} \times \text{(PUNTEGGIO CRITERIO MAX)}$$

Dove (P)* è il punteggio assegnato per l'offerta economica del concorrente i.esimo.

Si precisa quanto segue:

- L'offerta economica deve essere espressa come cifra totale esclusa IVA, specificando nel contempo, per motivi contabili dell'Ente, le singole voci della tabella descritta al presente paragrafo del presente disciplinare.
- L'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE:

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e quelli attribuiti all'offerta economica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato

aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva ex art. 95, comma 12, del *Codice* di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Successivamente, la Stazione Appaltante procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

Art. 21 - Soglia di Sbarramento

In considerazione della peculiarità del presente appalto e dell'erogazione del servizio allo stesso connesso, non saranno ammessi alla successiva fase di gara e pertanto verranno esclusi, non procedendo all'apertura dell'offerta economica, i concorrenti che non raggiungano almeno il punteggio di **35** punti sui complessivi 70 punti riservati all'offerta tecnica (elemento qualitativo).

Art. 22 - Criteri Di Esclusione

In riferimento alle cause di esclusione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016.

Art. 23 - Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del *Codice*, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del *Codice*.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del *Codice*.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle stesse (cfr. Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Ls. 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/2017, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

Art. 24 - Operazioni di Gara: Apertura della Busta Telematica “A” – Verifica della Documentazione Amministrativa

La procedura di gara sarà dichiarata aperta con la prima seduta pubblica che avrà luogo nel giorno e nell'orario indicati nel Bando e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la **Piattaforma telematica di e-procurement velletri.acquistitelematici.it**.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso mezzo e modalità sopra specificati.

E' onere dei concorrenti verificare la presenza di eventuali comunicazioni.

Ogni seduta pubblica potrà essere, altresì seguita dai concorrenti anche da remoto attraverso la piattaforma telematica collegandosi all' apposito link: <https://velletri.acquistitelematici.it>.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, le sedute pubbliche della presente procedura di gara potranno svolgersi anche senza la presenza fisica degli operatori economici. In tal caso anche l'esigenza di pubblicità della gara deve intendersi soddisfatta.

Il RUP/C.U.C procederà nella prima seduta pubblica, attraverso la Piattaforma telematica, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.

24.1 Prima fase in seduta pubblica

Durante le operazioni di apertura della busta “A” – Documentazione Amministrativa - saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei concorrenti partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all'ora stabilita anche nel caso in cui nessun dei concorrenti partecipanti sia presente.

In tale fase il RUP/CUC procederà a:

- a) verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento di identificazione; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- b) verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti entro il termine previsto dal bando della procedura di gara, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;

24.2. Seconda fase in seduta pubblica

Nel corso di questa fase, il RUP/CUC procederà all'apertura della busta telematica “A” -

Documentazione amministrativa. In particolare, si provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta;
- controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata;
- analisi e verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivazione delle eventuali procedure di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 19; in questo caso il RUP assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni (a discrezione della commissione in relazione al documento da integrare)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie richieste. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'art. 83, comma 9, del *Codice*.
- validazione della documentazione amministrativa.

Nel caso si renda necessario attivare le operazioni di soccorso istruttorio, la seduta pubblica viene sospesa e verrà redatto apposito verbale che verrà pubblicato anche sulla piattaforma telematica, in cui verrà comunicata la data della successiva seduta pubblica.

24.3. Seduta pubblica (ed eventuali altre necessarie)

Decorso il termine fissato per la presentazione della documentazione richiesta nell'ambito del soccorso istruttorio, nella data stabilita per la seduta pubblica, il RUP/CUC riprende le operazioni di gara precedentemente sospese. In questa fase il RUP/CUC procede a:

- verificare la puntuale ricezione della documentazione richiesta;
- valutare la conformità della documentazione prodotta;
- procedere all'ammissione/esclusione del concorrente interessato dal soccorso istruttorio;
- proseguire eventualmente con l'esame della documentazione amministrativa di altri concorrenti qualora ciò non sia avvenuto nella seduta pubblica precedente a causa della sospensione della stessa;
- provvedere, all'esito positivo del controllo e verifica della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti partecipanti, alla validazione sulla piattaforma digitale di tutta la documentazione amministrativa, fase propedeutica alla successiva fase di apertura della busta telematica "B" - Offerta tecnica.

Successivamente, il RUP/C.U.C procede all'apertura della busta telematica "B" - Offerta tecnica - ed al mero riscontro della presenza dei documenti richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 16.2 del presente disciplinare.

A conclusione di questa fase, il RUP/C.U.C. provvederà a:

- redigere apposito verbale relativo alle operazioni svolte in cui sarà indicato, altresì, l'elenco dei concorrenti ammessi (ovvero esclusi) alla fase successiva di valutazione delle offerte tecnico-qualitative;
- adottare il provvedimento (laddove questo atto non sia assolto con il verbale di cui sopra) che determina le ammissioni/esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del *Codice*.

Il verbale verrà pubblicato anche sulla piattaforma telematica assolvendo agli obblighi di comunicazione, trasparenza e pubblicità.

La conclusione delle operazioni sopra indicate, ancorchè in sedute pubbliche diverse, consente

l'accesso alla fase di valutazione dell'offerta tecnica da parte **della commissione giudicatrice in seduta riservata**.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del *Codice*, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del *Codice*, attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale Operatore Economico, di seguito **Fvoe**, in conformità della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Art. 25 - Apertura delle Buste Telematiche "B" E "C" - Valutazione Offerte Tecniche ed Economiche

Seduta/e riservata/e

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice, secondo il calendario stabilito, procederà, sulla base delle offerte risultanti ammesse, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative presentate ed alla attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione giudicatrice in seduta riservata individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento fissata all'art. 21 del presente disciplinare e procede, in tal caso, all'esclusione dalla gara degli stessi ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del *Codice*. Gli obblighi di comunicazione verranno assolti previa pubblicazione dell'informazione pertinente sull'Area "Messaggistica" della piattaforma telematica, come anche indicato all'art. 2, punto 2.3, del presente disciplinare.

In caso di esclusione dalla gara, la Commissione giudicatrice, nell'ambito della seduta a ciò dedicata, non procederà all'apertura dell'offerta economica dell'/degli operatore/i escluso/i.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla validazione sulla piattaforma digitale di tutta la documentazione tecnica, fase propedeutica alla successiva fase di apertura della busta telematica "C" - Offerta Economica.

Si precisa che i punteggi tecnici attribuiti verranno pubblicati nella sezione dedicata alla seduta pubblica di apertura dell'offerta economica e saranno visibili agli operatori economici in questa fase.

Solo dopo che i punteggi vengono resi pubblici è possibile proseguire alla fase successiva di verifica delle offerte economiche.

Seduta pubblica (ed eventuali altre necessarie)

Al termine della fase di valutazione dei progetti tecnico-qualitativi, la Commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà alle seguenti attività:

- pubblicazione dei punteggi tecnici attribuiti in seduta riservata
- lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- procederà all'apertura (sblocco) e visione della busta telematica "C" - Offerta Economica dei concorrenti ammessi, al fine di verificare la presenza dell'offerta medesima;
- darà lettura di ciascuna offerta economica procedendo contestualmente all'esame e verifica

del prezzo offerto, secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare;

- per ciascun concorrente, inserimento nel Sistema degli elementi costituenti l'offerta economica, cioè prezzo offerto e percentuale di ribasso;
- attribuzione dei punteggi economici mediante l'applicazione della formula di cui al punto B. dell'art. 19, del presente disciplinare; si precisa che questa operazione è effettuata in automatico dal Sistema, sulla base dei sub-criteri precedentemente inseriti;
- verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. n.50/2016: la piattaforma telematica individua, in base a quanto indicato all'art.97 d. lgs.50/2016, le offerte anomale. La soglia di anomalia viene calcolata secondo quanto indicato dall'articolo 97 comma 2 del *Codice*, così come modificato dal decreto "Sblocca Cantieri".
- validazione delle offerte economiche.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classifica delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione dei punteggi tecnici ed economici attribuiti.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice*, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, lo segnala al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 26.

All'esito delle operazioni di verifica della congruità di cui all'art. 26 del presente Disciplinare, la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua.

Al termine, la Commissione giudicatrice rimette gli atti al RUP al fine di redigere la proposta di aggiudicazione che verrà rimessa al Dirigente per l'aggiudicazione definitiva.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica (elemento qualitativo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui le offerte economiche non presentino anomalia si procede sulla piattaforma telematica alla validazione delle stesse, all'elaborazione della graduatoria e contestuale comunicazione agli operatori economici interessati.

A conclusione di tutte le operazioni di gara previste nel presente articolo verrà redatto apposito verbale che viene pubblicato anche sulla piattaforma telematica.

Art. 26 - Verifica di Anomalia delle Offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice* (**così come modificato dalla legge n. 55/2019 che prevede che il calcolo del superamento della soglia dei quattro quinti venga effettuato dove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre**), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97,

comma 6, ultimo periodo del *Codice*, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse o delle prime tre in graduatoria.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un **termine non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente redigendo apposito verbale della stessa e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Con successiva seduta pubblica, il RUP e la Commissione comunicano gli esiti della verifica della congruità delle offerte per le quali sono state richieste le spiegazioni ex art. 97 del *Codice*, tramite apposito verbale che viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

Il RUP e la Commissione, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del *Codice*, procedono ad escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili comunicandolo ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. B del *Codice*, entro **5 giorni** agli operatori economici interessati, tramite piattaforma telematica.

A conclusione di tutte le operazioni di gara previste nel presente articolo verrà redatto apposito verbale che viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

Art. 27 - Aggiudicazione dell'appalto

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara, rimettendola al Dirigente per i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del *Codice*.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del *Codice*.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del *Codice*, acquisisce mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale Operatore Economico o richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del *Codice*, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo *Codice*.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione** da parte del competente dirigente del Servizio, **che il**

concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nel presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del *Codice* dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA, oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo).

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del *Codice*, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei confronti del quale il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

Il Dirigente previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, del *Codice*, provvede all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del *Codice*, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca** dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, alle comunicazioni di all'art. 76, comma 5, lettera a) e tempestivamente, comunque entro 30 giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Art. 28 - Stipula del Contratto e Garanzia Definitiva

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla *normativa vigente in materia di lotta alla mafia* (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca

dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del *Codice*, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva salvo i casi di cui all'art. 32, commi 10 e 11, del *Codice*.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del *Codice*, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario ed eventuali condotte impeditive od omissive da parte di questo.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, ultimo capoverso del D.Lgs. n.50/2016, su richiesta della Stazione appaltante, l'operatore economico aggiudicatario, anche provvisorio, si impegna a dare avvio al Servizio nelle more della stipula del contratto, previa formale comunicazione della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del *Codice*, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del *Codice*, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

A tal fine, l'Impresa aggiudicataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, come previsto dall'art. 103, comma 1, del *Codice*, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del *Codice* pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del *Codice*. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso, la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva verrà svincolata con l'osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con atto del Dirigente responsabile, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, compreso il verificarsi di motivazioni di carattere finanziario o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la

procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Anticipazione del Prezzo e Coperture Assicurative

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del *Codice* e s.m.i, l'erogazione dell'anticipazione, pari al 20 per cento del valore del contratto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Impresa Aggiudicataria sarà sempre responsabile e risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose di qualunque natura e per qualsiasi motivo, comunque accertati, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Velletri.

A garanzia della buona esecuzione del servizio e a copertura dei danni eventualmente occorsi a persone e/o a cose, la Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare una polizza assicurativa sottoscritta con primarie compagnie di assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) anche con dolo e colpa grave e per gli infortuni del proprio personale nel corso dell'esecuzione del contratto (RCO) per un massimale di garanzia unico onnicomprensivo non inferiore a €. 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata dell'intero appalto. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Velletri od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della Ditta assicurata.

La polizza assicurativa, copia della quale dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre la data della stipula del contratto.

Rimane espressamente convenuto che l'Impresa Aggiudicataria, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico dell'Impresa Aggiudicataria stessa il risarcimento dei danni.

Art. 30 - Oneri a Carico dell'aggiudicatario

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del *Codice* e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 1.200,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 31 - Definizione delle Controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di VELLETRI, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri (art. 209 del *Codice*).

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", secondo i termini fissati dallo stesso codice, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. LAZIO.

Art. 32 - Trattamento dei Dati Personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e della normativa italiana di armonizzazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e relativi allegati.

Art. 33 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene elaborato dall'Amministrazione Comunale in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 5, del D.lgs. 81/2008.

La stazione appaltante renderà disponibile per la Ditta aggiudicataria il Documento di Valutazione Rischi, recentemente aggiornato con le procedure anti-Covid19.

Art. 34 - Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel bando di gara, si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL R.U.P.

Daniele Chiominto